DISPOSIZIONI IN MATERIA DI UNIVERSITA' E DI RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Art. 7

Disposizioni per gli organi collegiali del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica

A decorrere dal 1o gennaio 1999 sono ammesse, come spese di funzionamento del CUN e del CNSU, su proposta dei predetti Consigli, indennita' di presenza e rimborsi spese con importi determinati, in modo omogeneo per tutti i componenti, da decreti del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica. I medesimi decreti determinano l'importo di specifiche indennita' per il presidente e il vicepresidente. Il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, su motivata proposta dei presidenti del CUN e del CNSU, puo' destinare alle attivita' richieste fino a tre esperti per esigenze operative che necessitano di specifiche capacita' professionali. Ai predetti esperti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni. Per le finalita' del presente comma e' autorizzata la spesa di lire 1,5 miliardi a decorrere dal 1o gennaio 1999. Entro il limite massimo complessivo di 300 milioni di lire, le universita' sedi della commissione elettorale locale, individuate ai sensi dell'articolo 7 dell'ordinanza del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 25 novembre 1998, sono autorizzate a rimborsare le spese documentate sostenute dalle associazioni degli studenti universitari, dei dottorandi di ricerca e degli specializzandi, che abbiano regolarmente presentato liste di candidati per l'elezione del CNSU, indetta con la citata ordinanza per i giorni 24 e 25 marzo 1999. Con apposito decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica sono stabilite le modalita' e le procedure per il rimborso e i criteri per il riparto della suddetta somma tra gli atenei.

Versione in vigore dal 27 ottobre 1999, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni in materia di universita' e di ricerca scientifica e tecnologica
Estremi	Legge 19 ottobre 1999, n. 370

Capo	I — Disposizioni in materia universitaria
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 26 ottobre 1999

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-in-materia-di-universita-e-di-ricerca-scientifica-e/art-7-disposizioni-per-gli-organi-collegiali-del-ministero-dell-universita

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it